

ATTO N. 1853/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente Sanità e Servizi Sociali

Relatore Consigliera Eleonora Pace

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n.
15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28
novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia
Residenziale Sociale))*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 4 settembre 2023

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 6 settembre 2023



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 4 settembre 2023:


- ha esaminato, in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'ATTO N. 1853 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))";

- ha deliberato a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti i n. 4 articoli di cui consta il disegno di legge comprensivi degli emendamenti approvati, e della Relazione tecnica allegata;

- ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa la Consigliera Eleonora Pace.

Si comunica inoltre che sull'atto n. 1853 non è richiesto il visto ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal secondo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))”, depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 8 agosto 2023 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in pari data con nota prot. 20230005200 (ATTO N. 1853);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTA la nota a firma dell'Assessore competente (prot. 20230005397 del 30/08/2023) con cui è stata trasmessa ad integrazione dell'atto n. 1853 sopra citato la Relazione tecnica redatta dal Servizio Bilancio e finanza della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 13/2000 articoli 46 e 48 e votata dalla Commissione nella seduta del 4 settembre 2023;

VISTE le proposte di emendamento (prot. 20230005457 del 01/09/2023) presentate in III Commissione consiliare permanente;


VISTI gli articoli e gli emendamenti deliberati dalla III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 4 settembre 2023;

CONSIDERATO che sull'atto n. 1853 non è richiesto il visto ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))”, composto da n. 4 articoli deliberati dalla III Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1853/BIS), nonché dalla relazione tecnica a corredo dell'ATTO N. 1853;

UDITA la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dalla Consigliera Eleonora Pace (ATTO N. 1853 BIS);

VISTA la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale);



VISTA la legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale));

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

TESTO DELIBERATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (ART. 28, COMMA 1 DEL R.I.)
Art. 1
Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))
1. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale) le parole: " <i>comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e</i> " sono soppresse.
Art. 2
Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)
1. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 28



novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), come inserito dall'articolo 21 della l.r. 15/2021, le parole: "*comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e*" sono soppresse.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.